

Polizze assicurative, anche le non obbligatorie rientrano nel calcolo del TEG

Di VALENTINO VECCHI



Con sentenza n.8806 del 05.04.2017, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha inteso fornire importanti chiarimenti su una questione ancora oggi assai controversa nei giudizi che vedono contrapposti i mutuatari agli istituti di credito. In particolare, la Suprema Corte, esprimendosi su un ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli – pronuncia mediante la quale la Corte territoriale aveva escluso l’usurarietà di un rapporto di finanziamento ritenendo che nel calcolo del TEG non andassero ricompresi i premi pagati dal mutuatario per le polizze assicurative “facoltative” – ha chiarito che i predetti premi, laddove pagati a fronte di polizze collegate all’erogazione del credito, devono essere ricompresi nel calcolo del TEG, pur se corrisposti a fronte di polizze non obbligatorie.

Il percorso argomentativo della Corte prende le mosse dal dettato dell’art.644 c.p., a tenore del quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Chiarito, quindi, che il dettato normativo dell’art.644 c.p. sovrintende all’intero “arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche alle disposizioni regolamentari ed esecutive e alle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia” e che alcuna distinzione può farsi, ai fini del calcolo del TEG, tra profili civilistici e penali, la Cassazione ha censurato la difforme lettura delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia – all’epoca applicabili al rapporto oggetto di controversia – fornita dalla Corte napoletana. Nel caso di specie, l’indicazione contemplata nelle “istruzioni” del 2001, secondo cui “sono inclusi le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito”, non vale ad escludere “dall’arco delle voci rilevanti per il calcolo usuraio le spese facoltative”. Secondo i giudici ermellini, ritenendo di non ricomprendere nel calcolo del TEG i premi assicurativi pagati, “la Corte napoletana ha adottato un’interpretazione delle istruzioni non conforme al disposto formulato dalla norma dell’art.644 (che pone in risalto il concetto di “collegamento” prescindendo da quello di “obbligatorietà”, n.d.r.), bensì allo stesso antitetica”.

Peraltro, indiretta conferma della tesi innanzi illustrata viene rinvenuta, dalla Suprema Corte, nelle istruzioni Bankit sì come riformulate nell'agosto del 2009, avendo l'istituto di vigilanza precisato che assumono rilevanza ai fini del computo del TEG "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento". La decisione della Banca d'Italia, di omettere il riferimento alle "spese imposte dal creditore" e di dare rilevanza alla contestualità di sottoscrizione, non può spiegarsi – secondo la Corte di Cassazione – con un'interpretazione di rottura. Di Contro, "del tutto ragionevole appare opinare che con la nuova formula la Banca d'Italia abbia inteso esplicitare con più chiare parole quanto già in precedenza sostanzialmente inteso".

La fornita lettura del quadro normativo – e delle istruzioni regolamentari in particolare – è conforme, secondo la Corte, alla "circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti – nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese – dall'impresa bancaria", "modalità di offerta del prodotto dove il collegamento tra concessione del credito e voce del credito risulta evidente".

In sintesi, onde comprendere se un determinato onere debba essere ricompreso nel computo del TEG, non assume alcuna rilevanza il carattere obbligatorio ovvero facoltativo della spesa, quanto, piuttosto, l'esistenza o meno di collegamento tra la spesa ed il prestito erogato.

VALENTINO VECCHI

dottore commercialista

esperto in contenzioso bancario

consulente tecnico del Tribunale

studio@valentinovecchi.it